

TI_GERICHTE 10.2006.1 vom 6. Februar 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-02-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2006.1

FR: TI_GERICHTE 10.2006.1 du 6 février 2006

IT: TI_GERICHTE 10.2006.1 del 6 febbraio 2006

Regeste

Delibazione di decisione bosniaca in materia di adozione semplice

Erwägungen

E. 26

lett. a LDIP); che in concreto la decisione straniera emana dallo Stato di origine dell'adottante e dell'adottato, onde la competenza dell'autorità estera; che la decisione è passata in giudicato il giorno stesso della sua emanazione (6 febbraio 2006), come ha attestato il Centro per le opere sociali sul primo foglio in alto dell'esemplare agli atti: che nella fattispecie non si scorgono motivi di rifiuto per violazione all'ordine pubblico svizzero (art. 27 LDIP), né dal profilo sostanziale (cpv. 1) né da quello formale (cpv. 2), la Commissione tutoria regionale non prospettando per altro estremi del genere (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A.20/2005 del 21 dicembre 2005, consid. 3.3, citata in: RDT 61/2006 pag. 77 n. RJ 7-06); che, certo, poteva destare perplessità la procedura seguita dal Centro per le opere sociali nella misura in cui né l'adottando né il padre dell'adottando risultavano essere stati sentiti personalmente; che a tale mancanza tuttavia il Centro per le opere sociali ha posto rimedio il 16 marzo 2006, su invito di questa Camera, ascoltando padre e figlio, i quali hanno confermato di essere in chiaro circa la portata dell'adozione e di essere pienamente d'accordo circa il trasferimento del ragazzo in Svizzera; che, ciò premesso, “ le adozioni straniere o atti analoghi esteri che hanno effetti essenzialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero sono riconosciuti in Svizzera soltanto con gli effetti conferiti loro nello Stato in cui sono avvenuti ” (art. 78 cpv. 2 LDIP); che nella fattispecie l'adozione è esplicitamente designata nella decisione come semplice (“ incompleta ”), nel senso che non sostituisce il rapporto di filiazione con i genitori naturali, ma crea un secondo rapporto di filiazione tra l'adottando e l'adottante (e i di lei discendenti), lasciando per il resto immutato il rapporto di filiazione originario (art. 147 della legge bosniaca sulla famiglia: Bergmann/Ferid , Internationales Ehe- und Kind-schaftsrecht, Bosnien und Herzegowina, pag. 42 in alto); che una simile forma di adozione non sussiste più in Svizzera (art. 268 vCC, nella versione anteriore al 1° gennaio 1978), la quale conosce solo l'adozione “ piena ” , data per altro anche nella Bosnia-Erzegovina (art. 153 della legge bosniaca sulla famiglia: Bergmann/Ferid , op. cit., pag. 43 in alto); che in concreto la decisione straniera va quindi riconosciuta nel senso che crea fra l'adottando e l'adottante (e i di lei discendenti) gli stessi legami di parentela, così come gli stessi diritti e doveri che esistono per legge tra un genitore e un figlio, nulla mutando per il resto al rapporto di filiazione originale, diritti ereditari compresi; che a tali condizioni l'adozione estera può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera; che gli oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi un convenuto “ soccombente ” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza

è accolta, nel senso che la decisione del 6 febbraio 2006 con cui il Centro per le opere sociali (Centar za socijalni Rad) del Comune di Z_____ (Bosnia-Erzegovina) ha pronunciato l'adozione semplice di R_____ (1991) da parte di IS 1 , nata _____ , è riconosciuta e dichiarata esecutiva con gli effetti a essa conferiti dal relativo diritto nazionale. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. 3. Intimazione: – avv. ; – Commissione tutoria regionale 16, Biasca; – , . terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.